

AZIENDA ULSS N. 20, VERONA

Deliberazione del Direttore Generale n. 501 del 30 agosto 2012

Graduatoria unica regionale definitiva dei medici di Medicina Generale - art. 15 A.C.N. - intesa del 23.3.2005 e s.m.i. - periodo di validità 1.1.2012 - 31.12.2012. Rettifica deliberazioni n. 636 del 24.11.2011 e n. 160 del 22.3.2012.

Il Direttore dell'U.O.C. Servizio Convenzioni - Dott.ssa Rossana Mori:

Premesso che l'art. 15 co. 1 dell'A.C.N. - intesa del 23.03.2005 e s.m.i. - stabilisce che i medici di medicina generale da incaricare per l'espletamento delle attività disciplinate dall'Accordo stesso, siano tratti da graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello regionale;

Considerato che con D.G.R. n. 3639/2004:

- è stato approvato il progetto, avviato con D.G.R. 1360 del 7.05.2004, di trasferimento all'Azienda ULSS n. 20 di Verona delle attività amministrative regionali relative all'accesso alle convenzioni dell'area della medicina generale e della pediatria di libera scelta di cui ai DD.PP.RR. n. 270/00 e n. 272/00 e successivi A.C.N.;

- è stato stabilito che, a partire dal procedimento di formazione della graduatoria di medicina generale relativa all'anno 2006 e di pediatria di libera scelta relativa al 2005/2006, tutti gli adempimenti siano di competenza dell'Azienda ULSS n. 20;

Visto che con deliberazione n. 636 del 24.11.2011, successivamente rettificata con deliberazione n. 160 del 22.03.2012, è stata approvata la graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale per l'anno 2012 e che tali provvedimenti sono stati pubblicati, rispettivamente, nel B.U.R. Veneto n. 97 del 23.12.2011 e n. 34 del 27.4.2012;

Considerato che, a seguito di richiesta di chiarimenti di un medico pediatra, è stato constatato un errore nell'applicazione informatica che elabora le graduatorie regionali della pediatria di libera scelta e della medicina generale, in riferimento ai criteri applicati in caso di parità di punteggio. L'art. 16, co. 5, del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale prevede infatti che "a parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, la minore età, il voto di laurea e, infine, l'anzianità di laurea"; è stato invece verificato che l'applicativo, nel graduare i candidati a parità di punteggio complessivo, ha fatto erroneamente prevalere, nell'ordine, il voto di laurea, l'anzianità di laurea e, infine, la minore età.

Dato atto che in data 2 agosto 2012 la ditta incaricata dal competente Servizio Sistema Informatico Socio Sanitario Regionale della Regione Veneto ha completato la manutenzione correttiva dell'applicazione informatica che elabora le graduatorie regionali della pediatria di libera scelta e della medicina generale;

Ritenuto necessario provvedere alla rielaborazione e alla ripubblicazione della vigente graduatoria regionale definitiva dei medici di Medicina Generale - periodo di validità 1.1.2012 - 31.12.2012, precisando che tale graduatoria rettifica esclusivamente la posizione dei medici a parità di punteggio complessivo;

Dato atto che resta confermato il punteggio attribuito a ciascun medico, come indicato nelle deliberazioni n. 636 del 24.11.2011 e n. 160 del 22.03.2012, pubblicate, rispettivamente, nel B.U.R. Veneto n. 97 del 23.12.2011 e n. 34 del 27.4.2012;

Propone l'adozione del conseguente provvedimento sottoriportato:

Il Direttore Generale

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, nonché del Direttore dei Servizi Sociali, per quanto di rispettiva competenza;

delibera

1. di rettificare, per le motivazioni in premessa indicate, con esclusivo riferimento alla posizione dei medici a parità di punteggio complessivo, la graduatoria unica regionale dei medici di medicina generale valida dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, approvata con deliberazione n. 636 del 24.11.2011, successivamente rettificata con deliberazione n. 160 del 22.03.2012, pubblicate, rispettivamente, nel B.U.R. Veneto n. 97 del 23.12.2011 e n. 34 del 27.4.2012, come da allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che resta confermato il punteggio attribuito a ciascun medico, come indicato nelle deliberazioni di cui al punto precedente;

3. di trasmettere all'U.C. Assistenza Distrettuale e Cure Primarie della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria della Regione Veneto copia del presente provvedimento e contestualmente di trasmettere a tutte le Aziende UU.LL.SS. e agli Ordini dei Medici copia del presente provvedimento nonché del relativo B.U.R. di pubblicazione e dell'indirizzo Internet di diffusione, così come previsto dalla D.G.R. n. 3639 del 19.11.04;

4. di prendere atto che il costo presunto per l'esecuzione del presente provvedimento, ammontante a euro 1.000,00, è stato inserito nel bilancio di previsione anno 2012, approvato con deliberazione n. 132/2012, al conto n. 40.02.210942, e che tale somma rientra nei limiti di spesa indicati con nota del Direttore Generale n. 32448 del 18.10.2011.

Il Direttore Generale Dott. M. Giuseppina Bonavina